DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Egitto

[notificata con il numero C(2003) 5018]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/38/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Egitto per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

(2) Le disposizioni legislative dell'Egitto in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In particolare, il «General Organisation of Veterinary Services (GOVS)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

(4) Il GOVS ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dall'Egitto, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE [2]. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del GOVS alla Commissione.

(7) Poiché le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Egitto saranno autorizzate per la prima volta dalla presente decisione, non è necessario un periodo di transizione e un termine di tre giorni è sufficiente ad assicurare la pubblicità dell'autorizzazione. Le importazioni provenienti dall'Egitto possono pertanto essere autorizzate tre giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «General Organisation of Veterinary Services (GOVS)» è l'autorità competente in Egitto per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dall'Egitto sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del GOVS, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «EGITTO» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

La presente decisione si applica a partire dal 17 gennaio 2004.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dall'Egitto e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: EGITTO

Autorità competente: «General Organisation of Veterinary Services (GOVS)»

I. **Identificazione dei prodotti della pesca**

— Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura [1]:

— Specie (nome scientifico):

— Stato e tipo di trattamento [2]:

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo di imballaggio:

— Numero dei colli:

— Peso netto:

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. **Origine dei prodotti**

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dal GOVS per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti della pesca sono spediti:

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

(1) Depennare la menzione non pertinente.
(2) Vivo, refrigerato, congelato, salato, affumicato, conservato, ecc.

IV. **Attestato sanitario**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, decongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2004/38/CE.

Fatto a, il
(luogo) (data)

Timbro ufficiale [3]

.....
Firma dell'ispettore ufficiale [3]

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

[3] Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

N. di riconoscimento/Approval No	Nome/Name	Città/City Regione/Region	Data limite di riconoscimento/ Approval limit	Categoria/ Category
066.F.I	Sala Company (Mahmoud El-Sala Mahmoud Dorgam)	Port Said	25 marzo 2004	PP

Legenda delle categorie:

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant)